

EVR e RLS

C.c.p.l. 22 dicembre 2011

e

Accordi 22 ottobre 2012

Ambito di applicazione, decorrenza e durata del c.c.p.l.

Al rispetto degli Accordi provinciali 22 dicembre 2011 sono tenute **tutte le imprese, industriali o artigiane, che applicano il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini** stipulato tra ANCE e FeNEAL, FILCA E FILLEA.

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, tali Accordi entrano in vigore il **1° luglio 2011** e avranno validità sino al **31 dicembre 2013**.

Elemento Variabile della Retribuzione

EVR

Definizione contrattuale

- E' un **premio variabile**, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e la cui corresponsione è eventuale;
- non ha incidenza sui singoli istituti della retribuzione, compreso il TFR.

Determinazione dell'EVR

Il C.C.N.L. ha fissato:

- **il tetto massimo di EVR da riconoscere a livello territoriale: 6% dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010;**
- **quattro indicatori per il calcolo dell'EVR a livello territoriale;**
- **due parametri per il calcolo dell'EVR a livello aziendale.**

Indicatori per il calcolo dell'EVR a livello territoriale

- numero lavoratori iscritti in C.E.
- monte salari denunciato in C.E.
- ore denunciate in C.E.
- valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT.

Parametri per il calcolo dell'EVR a livello aziendale

- **ore denunciate in C.E.** (per le imprese con soli impiegati, ore lavorate registrate sul LUL);
- **volume d'affari IVA**, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa, presentate alla scadenza di legge.

Il c.c.p.l. 22 dicembre 2011 stabilisce:

- la percentuale del **6%** quale **misura dell'EVR per il periodo** di validità della contrattazione territoriale;
- l'erogazione dell'EVR in **quote mensili percentuali, con conguaglio a consuntivo nel mese di dicembre**;
- le ore di assenza degli operai per CIGO, CIGS e CIGD rilevate dalla Cassa Edile quale **parametro territoriale aggiuntivo**;
- di considerare il parametro **territoriale delle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione** (con riflesso su quello aziendale);
- le **incidenze percentuali dei parametri territoriali**;

- una **verifica tra le parti sociali territoriali** entro il termine di ciascuno degli anni di vigenza del c.c.p.l.;
- che **per l'anno 2011** gli esiti della verifica **non consentono di erogare alcun importo a titolo di EVR**;
- le **percentuali di anticipazione dell'EVR** per gli anni **2012 e 2013**: 65% per gli operai e 70% per gli impiegati in forza;
- il riconoscimento della **differenza di EVR**, salvo conguaglio, **in caso di cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno;
- uno **schema di autodichiarazione** che devono utilizzare obbligatoriamente le imprese che non raggiungano uno o entrambi i parametri aziendali, la relativa **procedura di verifica** e le **conseguenze della mancata verifica**.

Il calcolo dell'EVR in base ai parametri aziendali

Se l'EVR non è erogabile al livello territoriale	→	non sarà riconosciuto al livello aziendale
Se l'EVR territoriale è riconosciuto in misura pari al 30%	→	30% anche a livello aziendale
Se l'EVR territoriale è riconosciuto in misura superiore al 30%	↗	l'impresa con i 2 parametri pari o positivi eroga la stessa quantità di EVR fissata al livello territoriale
	↘	l'impresa con 1 o entrambi i parametri negativi eroga il 30% più metà dell'eventuale eccedenza <i>(vedi slide successiva)</i>

Azienda con nessuno o solo un parametro positivo

EVR erogabile territorialmente

- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 90%
- 100%

EVR erogato dall'impresa

- 30%
- 35% (30+50% di 10%)
- 40% (30+50% di 20%)
- 45% (30+50% di 30%)
- 50% (30+50% di 40%)
- 55% (30+50% di 50%)
- 60% (30+50% di 60%)
- 65% (30+50% di 70%)

L'azienda che intende erogare l'EVR in misura ridotta rispetto a quella territoriale

deve rendere, entro l'anno di erogazione dell'EVR, l'autodichiarazione ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile - dandone contestuale comunicazione alla RSU, ove costituita - del valore negativo di uno o di entrambi i parametri, allegando copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento, individuati con riferimento a quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati (ad esempio, per l'anno 2012 il confronto deve avvenire fra i dati del triennio 2009/2010/2011 e quelli del triennio 2008/2009/2010).

Assimpredil Ance, che riceve l'autodichiarazione,

deve informare tempestivamente le OO.SS. territoriali, che avranno a disposizione 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere un **confronto**.

La **verifica dell'autodichiarazione** deve avvenire **esclusivamente** sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile (o delle Casse Edili) relativa alle ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti, la verifica è effettuata con **l'assistenza di un funzionario dell'Associazione**.

La mancata effettuazione della comunicazione o il rifiuto dell'impresa di attivare il confronto con le OO.SS. richiedenti comportano l'obbligo di riconoscere ai dipendenti l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Nel periodo che precede la presentazione dell'autodichiarazione, l'EVR deve essere corrisposto nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto con le OO.SS. (30 giorni dalla ricezione della segnalazione di Assimpredil Ance) ovvero accertati i presupposti per la riduzione dell'EVR, l'impresa potrà corrispondere ai dipendenti, per l'intero anno di riferimento, l'EVR in misura ridotta.

Le aziende di nuova costituzione:

- nel primo anno, erogheranno l'EVR nella misura fissata a livello territoriale;
- successivamente, procederanno al confronto dei parametri anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del parametro triennale.

L'Accordo 22 ottobre 2012 ha:

- fissato la percentuale del **6%** sui minimi al **1° gennaio 2010** quale misura dell'EVR per il periodo **gennaio-dicembre 2012**;
- confermato, quindi, che il **valore negativo di almeno uno dei due parametri aziendali** (raffronto tra i dati riguardanti il triennio 2009/2011 rispetto al triennio 2008/2010 delle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione e/o del volume di affari IVA ricavabile dalle dichiarazioni annuali) **consente l'erogazione dell'EVR per l'anno 2012 agli operai ed agli impiegati in misura pari al 65% del valore sopra indicato**;

- confermato, altresì, che l'erogazione dell'EVR in misura pari al 65% è subordinata alla trasmissione ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano dell'**apposita dichiarazione** allegata al c.c.p.l. 22 dicembre 2011;
- stabilito che la dichiarazione anzidetta e la relativa documentazione (anche in forma riepilogativa annuale o pluriennale) dovranno essere **trasmesse esclusivamente per via telematica** agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) che saranno comunicati dai soggetti sopra menzionati, entro la fine di dicembre 2012;
- confermato le modalità di **anticipazione e di conguaglio dell'EVR** in vigore per il 2012 anche **per il 2013**.

IMPORTI DEFINITIVI EVR PER L'ANNO 2012

	E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)	E.V.R. mensile anticipato dal 1° gennaio 2012	E.V.R. (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, c.c.n.l. (65% del valore intero)
7° livello - quadri e 1.a categoria super	85,12	59,58	55,33
6° livello - 1.a categoria	76,61	53,63	49,80
5° livello - 2.a categoria	63,84	44,69	41,50
4° livello - Impiegati di 4° livello	59,59	41,71	38,73
3° livello - 3.a categoria	55,33	38,73	35,96
2° livello - 4.a categoria	49,80	34,86	32,37
1° livello - 4.a categoria primo impiego	42,56	29,79	27,67

	E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010 (valore orario)	E.V.R. orario anticipato dal 1° gennaio 2012	E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, c.c.n.l. (65% del valore intero)
Operaio di 4° livello	0,34	0,22	0,22
Operaio specializzato - 3° livello	0,32	0,21	0,21
Operaio qualificato - 2° livello	0,29	0,19	0,19
Operaio comune - 1° livello	0,25	0,16	0,16
Guardiani	0,22	0,14	0,14
Guardiani con alloggio	0,20	0,13	0,13

Agevolazione fiscale dell'EVR

La normativa di riferimento è quella contenuta nell'articolo 33, comma 12, della L. n. 183/2011 di attuazione dell'articolo 26 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, riguardante le somme erogate ai lavoratori dipendenti e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi (aziendali o) territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (v. Suggerimento n. 233/2012).

Sgravio contributivo sull'EVR

La normativa di riferimento è quella contenuta nei **commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007**, come modificati dall'articolo 4, comma 28, della L. n. 92/2012, riguardanti le **erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello**, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Sgravio contributivo sull'EVR

Lo sgravio concerne l'importo annuo dell'EVR corrisposto agli operai ed agli impiegati edili, entro il tetto massimo della retribuzione contrattuale annua percepita dal singolo lavoratore, fissato con decreto ministeriale.

Per il **2011** (anno per il quale l'EVR non è dovuto) il tetto entro il quale sarebbe stato possibile applicare lo sgravio contributivo è stato stabilito nel **2,25%** della retribuzione contrattuale annua del singolo dipendente (Decreto Ministeriale 24 gennaio 2012).

Sull'importo complessivo annuo dell'EVR corrisposto nell'anno, nel limite del tetto sopra indicato, competono i seguenti benefici:

- ♦ **per l'impresa: sgravio fino a 25 punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta**, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. In altri termini, all'impresa viene, di norma, restituita a titolo di sgravio per ogni singolo lavoratore una somma pari al 25% del minor importo tra l'EVR annuo e il tetto della retribuzione annua imponibile del lavoratore stesso;
- ♦ **per il lavoratore: sgravio pari all'intera aliquota contributiva dovuta**. Di norma, quindi, lo sgravio è pari al 9,19% del minor importo tra l'EVR annuo e il tetto della retribuzione annua imponibile del lavoratore stesso; per i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti, è pari al 9,49%, mentre per gli apprendisti è del 5,84%.

Lo sgravio non riguarda il contributo aggiuntivo dell'1% a carico dei lavoratori (articolo 3-ter della legge n. 438/1992).

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RLS

Definizione

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008).

La **nomina** del RLS è un **diritto dei lavoratori** e il datore di lavoro è solamente tenuto ad informarli della possibilità di esercitare tale diritto.

Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti

In tali realtà, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrebbe essere di norma eletto o designato dai lavoratori nell'ambito della R.S.U..

La stessa R.S.U. o le OO.SS. territoriali sono tenute a comunicare la nomina e la data dell'elezione al datore di lavoro, che a sua volta le rende note al CPT tramite Assimpredil Ance.

Aziende o unità produttive sino a 15 dipendenti o senza R.S.U.

In tali realtà, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori direttamente al loro interno.

La procedura di elezione è stata dettagliatamente definita dalle parti sociali territoriali nell'accordo 22 ottobre 2012.

Di seguito sono evidenziati gli aspetti principali di tale procedura.

Procedura di elezione del RLS

1. Riunione, indetta dai lavoratori, esclusivamente dedicata a tale scopo.
2. Comunicazione scritta alle OO.SS. per segnalare, con 5 giorni di preavviso, luogo, data e ora della riunione (Fac-simile C).
3. All'elezione, a scrutinio segreto, possono partecipare tutti i lavoratori dell'impresa o dell'unità produttiva interessata, esclusi co.co.pro. e associati in partecipazione.

Procedura di elezione del RLS

4. Possono essere eletti tutti i dipendenti non in prova, con contratto a tempo indeterminato, dell'impresa o dell'unità produttiva interessata.
5. Prima dell'elezione è nominato tra i lavoratori il segretario, che redige il verbale di elezione (Fac-simile D).

Procedura di elezione del RLS

6. Il nominativo del RLS e la data di elezione devono essere comunicati al datore di lavoro, che li segnala al CPT per il tramite di Assimpredil Ance, allegando altresì il verbale di elezione (Fac-simile F).
7. Il nominativo del RLS va inoltre comunicato, in caso di prima elezione o designazione, all'INAIL (articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 - Suggerimenti n. 119 e n. 318/2009), al quale devono essere anche comunicate eventuali variazioni.

Durata in carica del RLS

Il RLS eletto o designato dura in carica per un massimo di **tre anni dalla data di elezione o di designazione** ovvero per la minor durata dell'unità produttiva.

Se il RLS è stato designato nell'ambito della R.S.U., in caso di dimissioni della medesima R.S.U. il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni sino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni (Accordo interconfederale 22 giugno 1995).

Formazione specifica del RLS

Il RLS ha diritto ad una **formazione specifica**, mediante programmi di durata non inferiore a 32 ore, da effettuarsi, durante l'orario di lavoro, presso il Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Permessi retribuiti del RLS

Il RLS ha diritto, per lo svolgimento delle sue funzioni, a **permessi retribuiti** pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

**Rimborso dei permessi degli RLS
e
una tantum per le imprese in cui sia
stato eletto o designato il RLS**

Rimborso dei permessi retribuiti degli RLS

A tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è **rimborsata una somma in cifra fissa di € 20,00 per ogni ora di permesso retribuito fruito per l'espletamento delle funzioni di RLS**, sino ad un massimo di 8 ore annue per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annue per imprese con più di 15 e sino a 50 dipendenti, di 32 ore annue per imprese con più di 50 dipendenti.

Rimborso dei permessi retribuiti degli RLS

Il numero dei dipendenti è quello del momento in cui viene goduto il permesso retribuito.

Non è ammesso il rimborso delle ore di permesso godute dal rappresentante per la sicurezza:

- nei periodi in cui l'impresa non abbia, per qualunque motivo, versato la contribuzione alla Cassa Edile;
- qualora lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi formativi previsti dal c.c.n.l. per responsabilità dell'impresa.

Rimborso dei permessi retribuiti degli RLS

Il rimborso è effettuato a seguito di domanda formulata all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. da parte dell'impresa interessata, secondo il **fac-simile n. 2** allegato all'accordo, corredato dell'originale della richiesta di permesso presentata dal RLS.

L'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., accertati il diritto e la misura del rimborso, predispone il **nulla osta al rimborso** e lo trasmette all'impresa interessata e alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che procede ad erogare il dovuto previa verifica della regolarità dell'impresa.

Forme di premialità per le imprese previste dal c.c.p.l.

- ◇ Per le imprese iscritte in via continuativa alla Cassa Edile di Milano per almeno due anni alla data del 31 dicembre 2011, che abbiano accantonato mediamente in tale periodo non meno di 1800 ore annue di lavoro ordinario, **verrà concordato entro il prossimo mese il riconoscimento di una premialità** (presumibilmente, una riduzione in cifra fissa dei versamenti alla Cassa Edile, pari all'entità dell'*una tantum* erogata agli operai in forza).

- ◇ Per le imprese che attuano il progetto "Cantiere di qualità" verrà concordato il finanziamento di un ulteriore **progetto di premialità**.
- ◇ A beneficio delle **imprese nelle quali è operante il RLS**, nominato dalle OO.SS. o eletto dai lavoratori secondo la procedura concordata il 24 ottobre 1996 e regolarmente formato dal CPT, verrà concordato un **premio**.
- ◇ **Da gennaio 2012 e per un biennio** il contributo dovuto dalle imprese per il finanziamento di RLST-ASLE ("Fondo per la sicurezza") passa dallo 0,20% allo **0,15%**.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

In attuazione di quanto disposto dal c.c.p.l. 22 dicembre 2011, l'accordo 22 ottobre 2012 ha disciplinato un **contributo *una tantum*** in cifra fissa per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e **in regola con i versamenti**, nelle quali sia eletto o designato il rappresentante aziendale per la sicurezza.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

TERMINE E MODALITA' DI RICHIESTA

- La **domanda** va inoltrata all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. **nel minor tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2013;**
- va utilizzato il **fac-simile n. 4** allegato all'accordo, corredato della documentazione prescritta in relazione all'ipotesi che interessa la singola impresa.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO AL CONTRIBUTO

1. L'RLS è già presente in azienda alla data del 22 ottobre 2012 e la nomina è stata effettuata da non più di tre anni.

In tal caso, l'impresa deve solamente allegare alla domanda l'autocertificazione di cui al **fac-simile n.5**, a cui va unita la documentazione comprovante l'avvenuta formazione (anche presso altri CPT o organismi equivalenti) per la funzione di RLS.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

2. L'RLS è già presente in azienda alla data del 22 ottobre 2012 e la nomina è avvenuta più di tre anni prima.

In tal caso, l'impresa, oltre ad allegare alla domanda l'autocertificazione e la relativa documentazione come nel caso precedente, deve provvedere entro il 21 gennaio 2013 alla **riconferma da parte dei lavoratori del RLS**, previa comunicazione alle OO.SS. con preavviso di almeno 3 giorni, allegando quindi copia di detta comunicazione e del verbale di elezione, già trasmesso ad Assimpredil Ance.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

3. L'RLS non è presente in azienda alla data del 22 ottobre 2012 e non c'è la R.S.U..

In tal caso, l'impresa dovrà sollecitare i propri lavoratori affinché provvedano all'**elezione** secondo le regole fissate dall'accordo.

Alla domanda dovrà allegare la documentazione che comprova la regolarità dell'elezione (convocazione dell'apposita riunione; comunicazione della riunione alle OO.SS. con preavviso di almeno 5 giorni; verbale di elezione; attestato di avvenuta formazione a cura del CPT).

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

4. L'RLS non è presente in azienda alla data del 22 ottobre 2012 e c'è la R.S.U..

In tal caso, l'impresa dovrà allegare alla domanda la documentazione che comprova l'avvenuta **designazione nell'ambito della R.S.U.**, ricevuta dalla stessa R.S.U. o dalle OO.SS. territoriali, nonché l'attestato di avvenuta formazione a cura del CPT.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo *una tantum* spetta, **indipendentemente dal numero di RLS** eventualmente nominati o designati, nelle seguenti misure:

- aziende fino a 15 dipendenti: **€ 600,00;**
- aziende da 16 a 50 dipendenti: **€ 800,00;**
- aziende con oltre 50 dipendenti: **€ 1.200,00.**

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

TETTO MASSIMO DI SPESA

Il contributo è riconosciuto, in presenza dei necessari requisiti, **secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richieste** da parte dell'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., sino a concorrenza di un **tetto massimo di spesa pari ad € 350.000,00.**

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito della verifica formale della documentazione presentata, l'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia **R.L.S.T.-A.S.L.E.** informa la Cassa Edile e l'impresa dell'esito positivo e la Cassa Edile provvede ad erogare la somma spettante in due rate mensili di pari importo.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

VERIFICA DEI REQUISITI

L'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., per quanto riguarda la **procedura di nomina** e la **formazione** dell'RLS, e la Cassa Edile, in merito alla **regolarità** contributiva, possono effettuare **verifiche**.

In caso di **verifica negativa** da parte dell'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., l'impresa può presentare, entro i 15 giorni successivi, **istanza di riesame al C.P.T.** - Sicurezza in edilizia al fine di un'ulteriore valutazione.

Una tantum per le imprese in cui sia stato eletto o designato il RLS

CONSEGUENZE DELLA VERIFICA

Qualora venga **accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti** per la richiesta del rimborso o nel caso di irregolarità contributiva, **la Cassa Edile non procederà alla erogazione del contributo o si attiverà per il recupero del beneficio erogato.**